

**Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro**  
**Dipartimento industria, artigianato ed energia**  
**Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**N. 2372 in data 31-05-2016**

**OGGETTO:** CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL'ART. 41 DELLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2012, N. 26, ALL'IMPRESA INDIVIDUALE "RIALCADUE DI CHIOLERIO PAOLO GIOVANNI" DI PONT CANAVESE (TO) E ALL'IMPRESA "DEVAL S.P.A." DI AOSTA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO, RISPETTIVAMENTE, DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO CON DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE COLOMBAZ IN LOC. VILLAIR NEL COMUNE DI MORGEX E DELLA LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO STESSO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE (LINEA N. 723).

**Il Dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili**

Vista la legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili);

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

vista la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), Capo VI, Sezione II;

considerato che in data 7 luglio 2014 l'Impresa individuale "Rialcadue di Chiolerio Paolo Goivanni" di Pont Canavese (TO), Partita I.V.A. 02973210012, ha presentato una richiesta di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/2012, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Colombaz e centrale di produzione in loc. Villair nel Comune di Morgex, comprendente la linea elettrica di connessione dell'impianto stesso alla rete di distribuzione;

dato atto che, ai sensi della l.r. 8/2011 e del DPR 327/2001, con note prot. n. 6640 e n. 6650 del 14 luglio 2014 è stata chiesta la pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione, rispettivamente all'albo pretorio del Comune di Morgex e sul Bollettino ufficiale della Regione;

considerato che con note prot. n. 6666 in data 15 luglio 2014 e n. 6871 in data 24 luglio 2014 è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2007 rispettivamente al Consorzio di miglioramento fondiario "CMF Morgex", in qualità di soggetto interessato, e all'Impresa proponente;

dato atto che con nota prot. n. 6941 in data 29 luglio 2014, è stata convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 41 della l.r. 26/2012, per l'esame della richiesta di cui sopra;

richiamato il decreto del Presidente della Regione n. 118 in data 26 aprile 2012, relativo alla subconcessione al Sig. Chiolerio Paolo di derivazione d'acqua dal torrente Colombaz nel Comune di Morgex, per la produzione, sul salto di m 93,96, della potenza nominale media di kW 214,63, fino al 25 aprile 2042, successivamente volturata all'Impresa individuale "Rialcadue di Chiolerio Paolo Giovanni" con decreto del Presidente della Regione n. 93 in data 14 aprile 2014;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 12 agosto 2014, nel quale è stato dato atto che il procedimento è stato sospeso in attesa:

- dell'acquisizione dell'autorizzazione della Giunta regionale, rilasciata ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), per la realizzazione della centrale di produzione nella fascia B dei terreni a rischio inondazione, previa presentazione di formale istanza da parte del Comune di Morgex alla struttura Affari generali demanio e risorse idriche dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica;
- del conseguimento della valutazione positiva sulla compatibilità ambientale, espressa dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi

sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009);

preso atto delle note pervenute successivamente alla riunione della Conferenza di servizi summenzionata:

- prot. n. 1681 in data 11 agosto 2014, con la quale il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere, con prescrizioni;
- prot. n. 6181 in data 12 agosto 2014, con la quale il Comune di Morgex ha trasmesso il referto di pubblicazione dell'avviso di deposito dell'istanza all'albo pretorio;
- prot. n. 8949 in data 2 settembre 2014, con la quale la Struttura affari generali demanio e risorse idriche ha ribadito quanto espresso nella riunione della Conferenza di servizi;

dato atto che con nota prot. n. 7730 in data 19 agosto 2014 è stata comunicata la sospensione del procedimento amministrativo, a far data dal 12 agosto 2014, in attesa dell'espletamento degli adempimenti richiesti;

preso atto che in data 29 marzo e 9 maggio 2016 l'Impresa proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, comprendente:

- la valutazione positiva sulla compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 12/2009, espressa con deliberazione della Giunta regionale n. 364 del 18 marzo 2016;
- la nota prot. n. 8917 in data 5 maggio 2016, con la quale il Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche ha comunicato che la nuova configurazione progettuale, che prevede di inglobare la centrale di produzione in apposite opere di difesa, è assentibile senza attivare il procedimento di cui all'art. 38, comma 12, della l.r. 11/1998;

dato atto che con nota prot. n. 7043 in data 10 maggio 2016 è stata riconvocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 41 della l.r. 26/2012, per proseguire l'esame della richiesta di autorizzazione;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 19 maggio 2016, nel quale è stato dato atto della complessiva valutazione positiva del progetto;

preso atto delle note pervenute successivamente alla riunione della Conferenza di servizi summenzionata:

- prot. n. 4945 in data 17 maggio 2016, con la quale l'ARPA ha espresso parere favorevole, con condizioni, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico);
- prot. n. 4307 in data 17 maggio 2016, con la quale la Struttura tutela qualità aria e acque ha ribadito il parere favorevole con prescrizioni espresso nel corso della precedente riunione;
- prot. n. 3178 in data 17 maggio 2016, con la quale la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico ha autorizzato, con condizioni, la realizzazione delle

opere in progetto ai sensi degli articoli 136 e 142, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

- prot. n. 8683 in data 20 maggio 2016, con la quale la Struttura aree protette ha espresso parere favorevole;

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

considerato che l'Impresa proponente in data 25 maggio 2016:

- ha fornito riscontro dell'avvenuta trasmissione dell'avviso di avvenuto deposito dell'istanza ai soggetti interessati dalla procedura espropriativa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del DPR 327/2001;
- ha trasmesso la dichiarazione dei Sig.ri Chatel Corrado e Chatel Paolo, proprietari dell'area interessata dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e identificata al catasto edilizio del Comune di Morgex al foglio n. 11, mappale n. 189, concernente il perfezionamento di un accordo con l'Impresa medesima riguardante le tempistiche di esecuzione dei lavori, gli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi interessati dall'intervento e la definizione di una adeguata indennità di esproprio;

considerato che, nei termini prescritti, non sono pervenute ulteriori osservazioni ai sensi della l.r. 8/2011 e del DPR 327/2001;

dato atto che l'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere ed è funzionale all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree identificate al catasto edilizio del Comune di Morgex indicate al Fg. n. 11, mappale n. 189;

considerato che l'Impresa proponente ha fornito la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle aree su cui sarà ubicato l'impianto e le opere connesse;

dato atto che, come indicato negli elaborati progettuali, nell'impianto in argomento è prevista l'utilizzazione di un gruppo di generazione costituito da una turbina di tipo Pelton con potenza nominale di 465 kW, accoppiata ad un generatore sincrono con potenza nominale di 550 kVA;

preso atto che la linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione in media tensione da 15 kV, denominata "Linea 723", sarà costituita da un cavidotto interrato dalla centrale di produzione alla linea esistente denominata "Linea 313, realizzata ed esercita dall'Impresa Deval S.p.a. di Aosta;

dato atto che, ai sensi dell'art. 47 della l.r. 26/2012, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia;

considerato che l'autorizzazione unica deve comprendere l'obbligo all'esecuzione di misure di recupero ambientale a carico del soggetto esercente, in caso di dismissione dell'impianto, e che, ai sensi dell'art. 42, comma 1, della l.r. 26/2012, tale obbligo deve essere assistito da apposita cauzione a favore del Comune territorialmente competente;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 26/2012, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 708 in data 15 maggio 2015 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a modificazione della DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno 2015;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 814 in data 29 maggio 2015, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30 dicembre 2015, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,

## **DECIDE**

1. di concedere all'Impresa individuale "Rialcadue di Chiolerio Paolo Giovanni" di Pont Canavese (TO), Partita I.V.A. 02973210012, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 41 della l.r. 26/2012, per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Colombaz e centrale di produzione in loc. Villair nel Comune di Morgex, sulla base del progetto esaminato dall'apposita Conferenza di servizi nelle riunioni del 12 agosto 2014 e del 19 maggio 2016;
2. di rilasciare alla Società "Deval S.p.a." di Aosta, secondo quanto previsto dal punto 7 del d.m. 10 settembre 2010, l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica di connessione dell'impianto di cui al punto 1. alla rete di distribuzione in media tensione da 15 kV, denominata "Linea 723", costituita da un cavidotto interrato dalla centrale di produzione alla linea esistente denominata "Linea 313";
3. di dichiarare l'impianto idroelettrico e le opere ad esso strettamente connesse di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003 e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree identificate al catasto edilizio del Comune di Morgex indicate al foglio n. 11, mappale n. 189;
4. di dare atto che nell'impianto di cui al punto 1. è prevista l'utilizzazione di un gruppo di generazione costituito da una turbina di tipo Pelton con potenza nominale di 465 kW, accoppiata ad un generatore sincrono con potenza nominale di 550 kVA;
5. di stabilire che:
  - a. devono essere rispettate le prescrizioni formulate con deliberazione della Giunta regionale 364/2016, relativa alla valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale, e con decreti del Presidente della Regione n. 118 in data

26 aprile 2012 e n. 93 in data 14 aprile 2014 relativi alla subconcessione di derivazione delle acque;

b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:

- l'esercizio dell'impianto in oggetto dovrà garantire in ogni caso gli usi della risorsa idrica subconcessionati al Consorzio regionale pesca e destinati alle attività di allevamento ittico presso lo stabilimento regionale di Morgex;
- dovrà essere garantita, alle opere di presa del Consorzio regionale pesca, una portata costante sufficiente a garantire gli attuali usi; inoltre dovrà essere mantenuta costante l'attuale qualità chimico-fisica delle acque, senza alcuna alterazione della stessa in qualsiasi momento nel corso dell'anno;
- tutte le eventuali operazioni potenzialmente in grado di alterare la quantità e la qualità delle acque in ingresso presso lo stabilimento ittico regionale dovranno avere carattere di eccezionalità ed essere preventivamente e formalmente concordate con il Consorzio regionale pesca, al fine di programmare quanto necessario a garantire il corretto funzionamento ed esercizio dell'impianto stesso e a tutelare il benessere degli animali presenti;
- se, a seguito della realizzazione o gestione dell'impianto in oggetto, si riscontrassero modificazioni o alterazioni rispetto all'attuale situazione delle captazioni in uso al Consorzio regionale pesca, dovranno essere ripristinate le precedenti condizioni di utilizzo, senza che ciò determini alcuna spesa o danno per il Consorzio stesso;
- nel caso di danneggiamenti all'impiantistica della piscicoltura o al patrimonio ittico in essa stabulato a seguito di alterazioni quali-quantitative all'acqua in ingresso imputabili ai titolari della derivazione, gli stessi verranno ritenuti responsabili dei danni arrecati e verranno tenuti a loro carico tutti gli oneri necessari al ripristino delle condizioni precedenti il danno;
- le operazioni di scavo localizzate sulla strada poderale che costeggia il torrente Colombaz, a nord della frazione di Villair e in frazione La Ruine, per la realizzazione dell'ultimo tratto di condotta e della centralina, dovranno essere eseguite sotto sorveglianza archeologica (comprensiva di eventuale documentazione grafica e fotografica) affidata ad un professionista esterno all'Amministrazione regionale, il quale, in accordo con la Struttura patrimonio archeologico, valuterà tempi e modi di detta sorveglianza;
- lo scavo per la posa della tubazione dovrà essere ritombato almeno ogni 50 metri con il contestuale intervento di ripristino dello stato originario delle aree debitamente inerbite o, laddove necessario, di riqualificazione;
- la sistemazione e l'inerbimento finale di tutte le aree oggetto di intervento dovranno essere realizzate, con particolare cura, entro sei anni dall'inizio dei lavori o comunque entro e non oltre la fine degli stessi;
- il taglio delle piante dovrà essere ridotto al minimo indispensabile; le medesime dovranno essere ripiantumate nella medesima posizione originaria o in aree limitrofe alla stessa;

- l'Impresa autorizzata dovrà garantire in tutto il periodo di esercizio il mantenimento a verde di tutti gli interventi di re-inerbimento, così come delle essenze vegetali arbustive autoctone collocate;
- c. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, di linee elettriche di trasmissione e distribuzione dell'energia, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, l'Impresa autorizzata assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale e il Comune di Morgex da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;
- d. relativamente alla realizzazione delle opere, l'autorizzazione ha durata quinquennale e, relativamente all'esercizio dell'impianto, ha durata pari a quella della subconcessione di derivazione d'acqua e pertanto fino al 25 aprile 2042;
- e. laddove la presente autorizzazione dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; l'Impresa autorizzata dovrà inviare copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili;
- f. qualora l'Impresa autorizzata intendesse apportare modifiche all'impianto, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
- g. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, l'Impresa di cui al punto 1. è tenuta a presentare apposita domanda alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'autorizzazione;
- h. è fatto obbligo all'Impresa autorizzata di comunicare al Comune di Morgex, alla Stazione forestale di Morgex, alla Struttura tutela qualità aria e acque e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, le date di inizio e di ultimazione dei lavori;
- i. prima dell'inizio dei lavori l'Impresa autorizzata dovrà consegnare:
  - in accordo con l'Arpa, l'aggiornamento del documento "Bilancio materiali di risulta", al fine di definire le modalità di riutilizzo del materiale di scavo;
  - in accordo con la Struttura assetto idrogeologico dei bacini montani, il progetto esecutivo dell'opera di presa, dimensionata tenendo conto dell'eventuale accumulo della valanga;
  - alla Struttura qualità aria e acque, una copia della "Relazione generale" e una copia dell'elaborato "Planimetria di progetto" sul quale dovrà essere riportato il tracciato della linea di connessione esistente ed il suo identificativo (n. di linea e relativa autorizzazione);
  - una copia cartacea del progetto esecutivo alla Stazione forestale di Morgex;
- j. all'atto di avvio dei lavori l'Impresa autorizzata dovrà provvedere al versamento di una cauzione a garanzia dell'esecuzione delle opere di reinserimento o recupero ambientale, a favore del Comune di Morgex, secondo quanto stabilito dall'art. 42,

comma 1, della l.r. 26/2012, definita sulla base del piano di dismissione – Tav. 4050A;

- k. prima dell'inizio dei lavori sulle aree di proprietà comunale, l'Impresa autorizzata dovrà chiedere al Comune di Morgex la concessione per l'occupazione del suolo pubblico;
- l. l'Impresa autorizzata dovrà richiedere alla Struttura affari generali, difesa del suolo e risorse idriche la concessione per l'occupazione dei beni demaniali e patrimoniali;
- m. prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori interessanti le aree indicate al punto 3., l'Impresa autorizzata dovrà trasmettere alla Struttura espropriazioni e valorizzazione del patrimonio e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, il verbale di immissione in possesso di cui all'art. 24 del DPR 327/2001, dando pertanto esecuzione al decreto di esproprio;
- n. l'Impresa autorizzata dovrà presentare apposita richiesta per il rilascio del benestare disciplinante l'esecuzione delle lavorazioni interferenti con le superfici demaniali, almeno 30 giorni prima dall'effettivo inizio dei lavori;
- o. prima della realizzazione delle opere strutturali, l'Impresa autorizzata dovrà procedere alla prescritta denuncia presso il Comune di Morgex ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);
- p. al termine dei lavori dovrà essere verificata l'effettiva funzionalità degli organi di rilascio del DMV;
- q. l'Impresa autorizzata dovrà trasmettere alla Struttura tutela qualità aria e acque, all'ARPA e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti e delle opere accessorie oggetto di intervento, nonché la dichiarazione di cui all'art. 11, comma 7, della l.r. 8/2011;
- r. l'Impresa autorizzata dovrà provvedere all'accatastamento dei manufatti edilizi;
- s. l'autorizzazione definitiva all'esercizio della linea elettrica di connessione sarà rilasciata con provvedimento del dirigente della Struttura tutela qualità aria e acque e subordinata alla stipulazione degli atti di sottomissione di cui all'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), al consenso all'esercizio da parte dell'Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Torino, nonché all'esito favorevole del collaudo, così come disciplinato dall'art. 11 della l.r. 8/2011; l'Impresa di cui al punto 2. dovrà eseguire, anche durante l'esercizio medesimo, le eventuali nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempimento, nonché effettuare, a fine esercizio, lo smantellamento ed il recupero delle linee con sistemazione ambientale delle aree interessate dagli scavi e dalla palificazione;
- t. l'entrata in esercizio dell'impianto è subordinata al conseguimento del certificato di agibilità, ai sensi dell'art. 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

- u. al fine di consentire eventuali attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell'impianto, l'Impresa autorizzata dovrà consentire al personale della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili (o dalla stessa autorizzato) e del Comune di Morgex il libero accesso all'impianto;
  - v. alla dismissione dell'impianto è fatto obbligo all'Impresa autorizzata di realizzare le opere di recupero ambientale e quelle che saranno eventualmente stabilite dal Comune di Morgex;
  - w. il presente provvedimento è trasmesso all'Impresa autorizzata, al Comune di Morgex, alle strutture regionali interessate, alla Stazione forestale di Morgex e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
6. di dare atto che:
- a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro l'Impresa autorizzata trasmetterà al Comune di Morgex la documentazione e le comunicazioni prescritte;
  - b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore  
Jean Claude Pession

Il dirigente  
Mario Sorsoloni

IL COMPILATORE  
Jean Claude PESSION

MARIO SORSOLONI

# ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

---

## Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Piani dei conti Finanziario

IV livello:

V livello:

*Codice creditore/debitore*

*Descrizione / Motivazione*

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 01/06/2016 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO